



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA



**Imprese di pulizia,
disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione**

Legge n. 82/1994 – D.M. n. 274/1997

*Disposizioni normative per l'esercizio
dell'attività*



INDICE

La normativa di riferimento e l'ambito di applicazione	Pag. 2
L'inizio dell'attività (art. 19 della Legge 241/1990)	Pag. 2
I requisiti per l'esercizio dell'attività	Pag. 3
Le fasce di classificazione	Pag. 7

LA NORMATIVA E L'AMBITO DI APPLICAZIONE

- ✓ Legge 25 gennaio 1994, n. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”;
- ✓ D.M. 7 luglio 1997, n. 274, “Regolamento di attuazione della Legge n. 82 del 25 gennaio 1994”;
- ✓ D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 – Art. 7 “Imprese di pulizia” e art. 8 “Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia”;
- ✓ D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 a Articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche”;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”.

Attività soggette alla disciplina delle imprese di pulizia

Si intendono, per imprese di pulizie, tutte le imprese che svolgono una o più delle seguenti attività:

- a) **pulizia**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
- b) **disinfezione**: quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) **disinfestazione**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
- d) **derattizzazione**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
- e) **sanificazione**: quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atte a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore.

Non rientrano nell'attività d'impresa di pulizia le seguenti attività:

- pulizia di caminetti;
- l'espurgo dei pozzi neri;
- la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
- la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali;
- la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d'acqua, sentieri;
- l'attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas tossici;
- servizi di nettezza urbana, gestione dei rifiuti urbani e pulizia di strade ed aree pubbliche¹.

L'INIZIO DELL'ATTIVITA' (Art. 19 della Legge 241/1990)

In base ai regimi amministrativi introdotti dal D. Lgs. n. 222/2016, le imprese che esercitano l'attività di pulizie e/o disinfezione di cui alla L. n. 82/1994 presentano indifferentemente alla Camera di Commercio della provincia ove viene esercitata l'attività, oppure al SUAP competente, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con l'eventuale modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia, per i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (codice antimafia)².

Nel caso di inizio attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione la Segnalazione Certificata di Inizio Attività va inoltrata esclusivamente al SUAP competente con le eventuali richieste di autorizzazione, comunicazioni e altre SCIA.

Si precisa che giuridicamente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività è una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà idonea a dimostrare i requisiti necessari all'esercizio dell'attività.

¹ Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 146120 del 2010.

² Per informazioni sulle modalità di trasmissione della SCIA e relativa modulistica consultare i siti web dei SUAP competenti.

Le pratiche telematiche inoltrate senza modello SCIA, con SCIA compilata parzialmente o carente di firma autografa saranno immediatamente rifiutate con provvedimento del Conservatore.

Quando il regime amministrativo indicato è la SCIA condizionata l'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni previste.

Successivamente o contestualmente all'inoltro della SCIA al SUAP occorre presentare pratica telematica al Registro Imprese/Albo Imprese Artigiane.

La data di inizio dell'attività è quella di presentazione della SCIA al SUAP o la data di protocollazione della pratica telematica se la SCIA è inviata contestualmente alla Comunicazione unica.

Diritto di stabilimento

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.

I REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Le imprese che intendono svolgere l'attività di pulizia e/o disinfezione devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ Capacità economico finanziaria;
- ✓ Onorabilità;

Le imprese che intendono svolgere l'attività di derattizzazione, disinfestazione e/o sanificazione, devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ Capacità economico finanziaria;
- ✓ Tecnico-professionale;
- ✓ Onorabilità.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:

- a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'art. 17 della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente soddisfatto i creditori;
- b) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
- c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l'impresa occupi personale dipendente;
- d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno di un conto corrente bancario, postale o on-line).

Requisiti tecnico-professionali

Attività di pulizia e disinfezione

L'esercizio di attività di pulizia e/o disinfezione non richiede l'indicazione di un preposto alla gestione tecnica, né il possesso di requisiti professionali.

Attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione

L'esercizio di attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione richiede l'indicazione di un **preposto alla gestione tecnica**, il quale deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

- ✓ diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività;
- ✓ diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
- ✓ attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

E' necessario che il corso di studi specifico abbia previsto almeno un corso biennale di chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche³.

³ Circolare del Ministero dell'Industria (attuale Ministero dello Sviluppo Economico) n. 3428/C del 25 novembre 1997

b) assolvimento dell'obbligo scolastico ed acquisizione di esperienza professionaleAssolvimento dell'obbligo scolastico:

- ✓ Per i nati prima del 1952, è necessaria la frequenza della scuola dell'obbligo per 5 anni;
- ✓ Per i nati dal 1952, è necessaria la frequenza della scuola dell'obbligo per 8 anni;
- ✓ Per i nati dal 1985 al 1989, è necessaria la frequenza della scuola dell'obbligo per 9 anni.

Esperienza lavorativa:

è richiesto un periodo di **esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno tre anni:**

- titolare, amministratore, socio, tutti lavoratori iscritti all'INAIL per attività tecnico manuale;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- associato in partecipazione, lavorante iscritto all'INAIL per attività tecnico manuale;
- dipendente operaio qualificato, inclusa formazione-lavoro con conseguimento della qualifica d'uscita, escluso apprendistato;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro intermittente;
- prestatore di lavoro ripartito.

Per "operaio qualificato" si intende il dipendente inquadrato in uno dei seguenti livelli:

- CCNL Pulizie e Imprese multi servizi: livello III, IV, V.

c) caso particolare

Soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di Commercio/Commissione Provinciale Artigianato/Albo Imprese Artigiane.

Requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti dai seguenti soggetti:

- il titolare di impresa individuale;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari di S.a.s. o di S.a.p.a.;
- tutti gli amministratori di società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative

pertanto nei loro confronti:

- ✓ non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non devono essere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica (delitti: dall'art. 453 all'art. 498 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 692 all'art. 694 c.p.) o il patrimonio (delitti: dall'art. 624 all'art. 649 c.p.; contravvenzioni: dall'art. 705 all'art. 713 c.p.), o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare;
- ✓ non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e della legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive modificazioni, o non devono essere in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;
- ✓ non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
- ✓ non devono essere state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa.

Antimafia

Il 13 febbraio 2013 è entrato in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D. Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

Soggetti:**Per l'impresa individuale:**

- titolare
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le associazioni:

- legale/i rappresentante/i
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società di capitali:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro
- socio in caso di società con socio unico
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società cooperative:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i consorzi con attività esterna:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10 %
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società consortili:

- tutti gli amministratori ed i legali rappresentanti
- ciascuno dei consorziati con partecipazione superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della Pubblica Amministrazione, (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i Gruppi Europei di Interesse Economico:

- legale/i rappresentante/i e tutti componenti dell'organo amministrativo
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- imprenditori e società consorziate (i relativi legali rappresentanti e componenti dell'organo amministrativo)
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società semplici e società in nome collettivo:

- tutti i soci
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società in accomandita semplice:

- tutti i soci accomandatari
- soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie
- membri del collegio sindacale/sindaco unico
- soggetti che svolgono compiti di vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all'estero, di cui all'articolo 2508 c.c. con sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- rappresentante stabile in Italia
- direttore tecnico (ove previsto)

Per le società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:

- tutti gli amministratori e legali rappresentanti
- tutti coloro che hanno la direzione dell'impresa
- direttore tecnico (ove previsto)

Per i raggruppamenti temporanei di imprese:

- tutte le imprese costituenti il raggruppamento
- direttore tecnico (ove previsto)

Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia

L'attestazione della insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 può essere sostituita da un'autocertificazione resa da ciascun soggetto interessato (persona fisica).

Se il soggetto interessato, invece, è una persona giuridica l'autocertificazione deve essere resa dal legale rappresentante della persona giuridica stessa il quale fornisce la dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio con indicazione dei nominativi dei componenti dell'organo amministrativo, del collegio sindacale, dell'organismo di vigilanza, dei procuratori, degli institori, del socio di maggioranza e del socio unico i quali dovranno essere, a loro volta, in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 67 del Codice Antimafia.

Pertanto, il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante dichiarano nel Modello SCIA che nei propri confronti non sono stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del Codice antimafia ed elencano nel Modello gli eventuali nominativi di tutti i restanti soggetti che, in base alla forma giuridica dell'impresa/ente, ricoprono gli incarichi sopra elencati e che quindi devono essere in possesso dei prescritti requisiti antimafia.

Ogni persona fisica, successiva al titolare e al legale rappresentante, è quindi tenuta a compilare e sottoscrivere il Modello Dichiarazione Sostitutiva di Comunicazione Antimafia che deve essere allegato al Modello SCIA.

Nomina del preposto alla gestione tecnica di imprese che esercitano l'attività di disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione

L'impresa di **disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione** che presenta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, deve dimostrare il possesso dei "requisiti di capacità tecnico-organizzativa", che si intendono acquisiti con l'individuazione del preposto alla gestione tecnica.

Il preposto alla gestione tecnica può essere nominato per più imprese, fatta eccezione per le imprese artigiane, e deve avere un rapporto di immedesimazione con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare;
- amministratore;
- procuratore/institore;
- socio accomandatario (se accomandante "socio prestatore d'opera");
- dipendente;
- collaboratore familiare;
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito;

Si sottolinea che la procura institoria deve essere conferita con ampi poteri e non essere limitata a funzioni esclusivamente esecutive, tali perciò da allontanare dalla rappresentanza legale dell'impresa⁴.

Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Per le imprese artigiane il preposto alla gestione tecnica deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di S.n.c. o di S.r.l. o socio lavorante accomandatario di S.a.s.

LE FASCE DI CLASSIFICAZIONE

Trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'attività le imprese di pulizia, regolarmente iscritte al Registro delle imprese, possono essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi (appalti pubblici).

A tal fine devono risultare iscritte, su domanda, nel Registro delle imprese, in una delle seguenti fasce di classificazione, presentando il modello "Richiesta iscrizione fasce di classificazione":

Fascia a)	fino a	€ 51.646,00
Fascia b)	fino a	€ 206.583,00
Fascia c)	fino a	€ 361.520,00
Fascia d)	fino a	€ 516.457,00
Fascia e)	fino a	€ 1.032.914,00
Fascia f)	fino a	€ 2.065.828,00
Fascia g)	fino a	€ 4.131.655,00
Fascia h)	fino a	€ 6.197.483,00
Fascia i)	fino a	€ 8.263.310,00
Fascia l)	oltre a	€ 8.263.310,00

Requisiti economico-finanziari per l'iscrizione nella fascia

L'iscrizione in una specifica fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al netto dell'I.V.A., realizzato dall'impresa mediamente nell'ultimo triennio, o nel minor periodo di attività (comunque non inferiore a due anni). La fascia di classificazione da richiedere è quella immediatamente superiore a quella comprendente il predetto importo medio.

Nel caso di iscrizione nella prima fascia l'importo medio deve essere almeno di € 30.987,00.

I requisiti da dimostrare sono i seguenti:

✓ **Elenco dei servizi**

- almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%;
- ovvero almeno due servizi, per l'anno preso in considerazione, di importo complessivo non inferiore al 50%;
- ovvero almeno tre servizi, per l'anno preso in considerazione, di importo complessivo non inferiore al 60%;

Le suddette percentuali devono essere calcolate facendo riferimento all'importo corrispondente alla fascia immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l'iscrizione. Per l'inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno applicate all'importo massimo della fascia stessa (€ 51.646,00).

Nella tabella sottostante, si riporta il calcolo delle percentuali dei servizi eseguiti per ciascuna fascia (arrotondato all'unità di euro).

Fascia di classificazione	1 servizio (Euro)	2 servizi (Totale Euro)	3 servizi (Totale Euro)
Fascia a)	12.395,00	15.493,00	18.592,00
Fascia b)	20.658,00	25.823,00	30.988,00
Fascia c)	82.633,00	103.291,00	123.950,00
Fascia d)	144.608,00	180.760,00	216.912,00
Fascia e)	206.583,00	258.227,00	309.874,00
Fascia f)	413.166,00	516.457,00	619.748,00
Fascia g)	826.331,00	1.032.914,00	1.239.497,00
Fascia h)	1.652.662,00	2.065.828,00	2.478.993,00
Fascia i)	3.478.993,00	3.098.741,00	3.718.490,00
Fascia l)	3.305.324,00	4.131.655,00	4.957.986,00

✓ **Costo complessivo lordo per il personale dipendente**

Per ogni anno del periodo di riferimento l'impresa deve aver sopportato un costo complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di trattamento di fine rapporto, non inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% dei costi totali se l'attività è esclusivamente quella di pulizia e disinfezione;

Non potendo dimostrare le suddette percentuali è possibile allegare gli attestati INPS e INAIL comprovanti la regolarità della posizione previdenziale e assicurativa di tutti gli addetti dell'impresa (es. titolare, familiari, collaboratori, soci prestatori d'opera, dipendenti).

✓ **Rapporti con il sistema bancario**

È necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati.

✓ **Libri paga e matricola**

È necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento.

✓ **Elenco dei servizi**

È necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall'impresa negli ultimi tre anni o nel minor periodo.

✓ **Elenco dei contratti**

È necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data di presentazione della domanda.

✓ **Attestazione dei committenti**

È necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati.

Subentro di attività (fusione, successione, ecc.)

Nei casi di subentro nell'attività (es. imprenditore individuale succeduto nell'attività a seguito del decesso del precedente titolare, fusione per incorporazione, ecc.) è possibile fare ricorso, ai fini dell'iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell'impresa cessata, a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività. L'impresa cessionaria deve inoltre dimostrare che dalla successione aziendale è effettivamente derivata una variazione del volume di affari. In particolare il cessionario dovrà dimostrare il diritto a acquisire o variare la fascia di classificazione già assegnata all'impresa cedente evidenziando il compendio dei servizi effettivamente svolti relativamente allo specifico settore di attività negli ultimi tre anni, o diverso periodo previsto dalle legge. Il compendio sarà composto dall'originario complesso aziendale e da quello acquisito.

Variazione negativa

Qualora successivamente si verificano i presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle imprese la relativa denuncia di variazione, corredata della documentazione prevista (è necessario presentare dichiarazioni bancarie o postali riferite agli affidamenti effettivamente accordati, copia dei libri paga e matricola o, in alternativa, è possibile presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento. È necessario presentare, inoltre, le attestazioni dei committenti dei servizi prestati.

Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di un anno dal suo verificarsi. E' invece facoltativa la comunicazione della sussistenza dei presupposti per la classificazione dell'impresa in una fascia superiore.